

**CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 3077357B52**



Via V. Locchi, 19 - 34123 Trieste

***CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO***

***SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA S.P.A. AUTOVIE VENETE  
PER IL PERIODO 01.03.2012 – 28.02.2015***

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

### INDICE

Art. 1	Oggetto dell'incarico	Pagina 3
Art. 2	Corrispettivo del servizio	Pagina 4
Art. 3	Durata del servizio	Pagina 4
Art. 4	Situazione assicurativa della S.p.A. Autovie Venete	Pagina 5
Art. 5	Pagamento dei premi assicurativi	Pagina 6
Art. 6	Obblighi delle parti	Pagina 6
Art. 7	Garanzie	Pagina 7
Art. 8	Stipula del contratto	Pagina 7
Art. 9	Risoluzione del contratto	Pagina 7
Art. 10	Applicazione penali	Pagina 8
Art. 11	Subappalto e cessione del contratto	Pagina 9
Art. 12	Cauzione definitiva	Pagina 9
Art. 13	Foro Competente	Pagina 9
Art. 14	Trattamento dei dati personali	Pagina 10
Art. 15	Norme di rinvio	Pagina 10

## **Art. 1 - Oggetto dell'incarico**

Il presente capitolato disciplina l'incarico inerente il servizio professionale di brokeraggio assicurativo ai sensi del D. Lgs. 07.09.2005, n. 209.

Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. presa in carico e gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi della Società già sottoscritti al momento dell'affidamento del servizio di brokeraggio in oggetto, con segnalazione preventiva delle scadenze di pagamento e di altri adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, controllo sui contenuti delle eventuali appendici alle polizze in essere, previa verifica della correttezza dei premi chiesti dalle compagnie di assicurazione;
2. individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui Autovie Venete potrebbe essere soggetta;
3. analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione di eventuali interventi di razionalizzazione, anche al fine d'individuare e/o analizzare eventuali carenze;
4. impostazione del nuovo programma assicurativo, mantenendo, se non migliorando, le coperture esistenti e assistenza nella predisposizione dei capitolati di gara per la sottoscrizione dei nuovi contratti di assicurazione, nella predisposizione della documentazione di gara in considerazione delle esigenze assicurative di Autovie Venete ed alle evoluzioni legislative, regolamentari e giurisprudenziali;
5. a seguito di richiesta della Società, predisposizione della documentazione ed assistenza in tutte le fasi necessarie ad eventuali accensioni da parte della Società di polizze fideiussorie a favore di terzi. Tale servizio non viene affidato in via esclusiva al broker;
6. consulenza su problematiche di natura assicurativo - finanziaria;
7. gestione dei sinistri, compresa la fase della liquidazione e d'interruzione dei termini di prescrizione, occorsi durante il periodo contrattuale o che, pur riferendosi al periodo precedente, non siano ancora stati definiti alla data dell'affidamento del servizio di brokeraggio (a titolo esemplificativo: verifica della esistenza dei presupposti alla liquidazione da parte della compagnia di assicurazione dei danni richiesti da terzi, verifica della correttezza degli importi liquidati e della franchigia contrattuale richiesta);
8. predisposizione di adeguata informativa ai dipendenti, attraverso appositi ed adeguati strumenti, sul complesso delle polizze, concernenti i medesimi, evidenziandone sinteticamente termini e condizioni, da effettuare entro 30 giorni dall'affidamento delle polizze assicurative;
9. pagamento dei premi assicurativi e gestione delle scadenze, con impegno a far rilasciare ad Autovie Venete le polizze, le appendici e ogni altra documentazione emessa dalle compagnie di assicurazione in originale e debitamente quietanzate. Nel caso in cui il broker non rispetti i termini di pagamento dei premi indicati nelle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e della eventuale sospensione della garanzia assicurativa;
10. predisposizione di un report mensile sull'andamento dei sinistri, corredato da valutazioni tecniche e proposte anche con la segnalazione di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione degli eventi dannosi, da consegnare alla Società entro la prima settimana di ogni mese;
11. predisposizione di un rapporto annuale che, in relazione agli elementi principali del programma assicurativo, evidenzi gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine, da consegnare alla Società entro 30 giorni da ogni scadenza annuale intermedia del presente servizio di brokeraggio;
12. tempestiva trasmissione delle novità legislative e di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e valutazione del relativo impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo della Società;
13. studio ed analisi della normativa di settore e dei contratti collettivi nazionali di lavoro al fine di individuare eventuali obblighi assicurativi della Società, con consegna del relativo elaborato entro 60 giorni dall'affidamento del presente servizio di brokeraggio e comunque ogni qualvolta intervengano novità e/o lo richieda la Società;
14. consulenza sulla gestione stragiudiziale dei sinistri gestiti direttamente dalla Società che rientrano nella competenza per valore del Giudice di Pace;

15. consulenza in materia assicurativa, anche con la resa di pareri in forma scritta, per quel che concerne l'individuazione delle coperture assicurative, e relativi massimali, da chiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;
16. consulenza nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con la Società convenzioni e contratti di vario tipo, nonché supporto nella verifica della rispondenza delle polizze sottoscritte con i requisiti richiesti;
17. effettuazione di incontri da tenersi almeno ogni trimestre con gli incaricati della Società al fine di valutare il documento di cui al precedente punto 10., nonché per ogni e qualsiasi altra necessità occorra e che, di volta in volta, verrà esternata;
18. aggiornamento e formazione del personale della Società che collabora, a qualsiasi titolo, alla gestione delle polizze, almeno con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta intervengano novità in materia di assicurazioni;

Tutte le attività sopra elencate debbono ritenersi obbligatorie al fine di svolgere l'incarico efficiente nei confronti della Società. Pertanto l'affidatario dovrà adottare tutte quelle azioni necessarie al fine di ottenere una buona riuscita del servizio, sollevando la Società da ogni responsabilità sull'esautività delle prestazioni stesse.

Il broker non potrà in alcun modo impegnare la S.p.A. Autovie Venete, se non preventivamente autorizzato.

## **Art. 2 - Corrispettivo del servizio**

L'attività prestata dal broker non comporta alcun impegno di spesa diretto a carico della Società ma viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (clausola di brokeraggio). A tale scopo l'impresa aggiudicataria dovrà rilasciare apposita dichiarazione d'onore in merito alla correttezza nei rapporti con le compagnie assicuratrici, a tutela degli interessi della Società appaltante, dalla quale risulti che l'attività di mediazione e consulenza assicurativa verrà realizzata secondo le regole deontologiche e con piena professionalità, con l'obiettivo di garantire all'amministrazione appaltante i migliori prezzi di mercato riferiti ai prodotti assicurativi intermediati.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione.

L'importo annuo presunto del servizio è quantificato in € 85.000,00, per un ammontare presunto dei premi assicurativi nei tre anni di affidamento pari a €255.000,00 comprensivi delle imposte e tasse previste per legge. Tale importo potrà variare nel corso della durata del contratto in relazione al numero ed al valore delle polizze assicurative stipulate dalla Società.

La percentuale delle provvigioni dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui la Società non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

Le percentuali applicate dal broker uscente sulle polizze in vigore fino al 30.06.12 sono riepilogate all'articolo 3 "Situazione assicurativa della Società" del presente capitolato e l'aggiudicatario del servizio di brokeraggio in oggetto è tenuto ad adeguarsi alle stesse.

In occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero della stipula di nuovi contratti per le coperture assicurative esistenti, in seguito alla loro scadenza o alla eventuale risoluzione anticipata, troveranno applicazione le provvigioni indicate dall'aggiudicatario in sede di gara che egli si impegna a rispettare ed a non modificare per tutta la durata del contratto del servizio di brokeraggio in oggetto.

## **Art. 3 - Durata del servizio**

Il servizio ha durata di tre anni, con decorrenza dal 1° marzo 2012 al 28 febbraio 2015. Da tale data l'aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo adempiendo agli obblighi previsti dal presente Capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara.

Qualora, per qualsiasi causa, le tempistiche della procedura di gara non consentano di procedere all'affidamento del servizio di brokeraggio con decorrenza dal 1° marzo 2012, bensì da una data successiva, la durata del servizio deve intendersi comunque triennale.

Il servizio di brokeraggio decorrerà dalle date sopra indicate anche in pendenza della stipula del relativo atto contrattuale; in tale caso, affinché sia data continuità al servizio oggetto della presente procedura, nelle more di stipula del contratto e sotto le riserve di legge, la Società potrà disporre la consegna anticipata del servizio.

L'aggiudicatario dovrà coordinarsi con il broker uscente al fine di acquisire tutte le notizie necessarie ed utili per il subentro nell'incarico di brokeraggio assicurativo. Si impegna, inoltre, ad acquisire la gestione di tutti i sinistri aperti e/o pendenti alla data dell'aggiudicazione garantendo, in via autonoma, la definizione dei rapporti con il precedente broker.

Con l'aggiudicatario verrà stipulato apposito contratto in forma privata, le cui spese verranno poste a totale carico del medesimo aggiudicatario.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Società, l'aggiudicatario si impegna comunque alla continuazione del rapporto contrattuale al fine di consentire l'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo non inferiore a 45 (quarantacinque) giorni, dalla data della comunicazione a mezzo raccomandata a.r. di recesso, di risoluzione o della scadenza naturale.

L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private).

La Società si riserva la facoltà di recedere annualmente dal contratto previa comunicazione scritta alla controparte da inviarsi con almeno tre mesi di anticipo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Art. 4 - Situazione assicurativa della S.p.A. Autovie Venete**

I dati principali relativi alle polizze assicurative, stipulate dalla Società, in vigore fino alla data del 30.06.2012, sono i seguenti:

<b>Polizze</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Premi lordi 2009/2010</b>
<b>Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile</b>	30.06.12	211.542,08*
<b>Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli</b>	30.06.12	30.797,67*
<b>Copertura assicurativa della Responsabilità civile auto e rischi diversi</b>	30.06.12	29.715,51
<b>Copertura per Infortuni</b>	30.06.12	171.211,00*
<b>Copertura assicurativa della Responsabilità derivante dall'esercizio delle attività istituzionali</b>	30.06.12	305.820,50*
<b>Copertura assicurativa della responsabilità degli Amministratori, Sindaci e Dirigenti</b>	30.06.12	23.533,12
<b>RC patrimoniale</b>	30.06.12	111.782,16
<b>Tutela legale civile, amministrativa e penale</b>	30.06.12	20.144,24
<b>Tutela legale penale</b>	30.06.12	8.448,74
<b>Vita Dirigenti</b>	01.01.12	8.342,07
<b>Vita Dipendenti</b>	30.06.12	44.159,62
<b>TOTALE PREMI</b>		<b>965.496,71</b>

\*I premi relativi a tali coperture assicurative sono soggetti a regolazione:

- Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile: perizia di stima delle immobilizzazioni;
- Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli: chilometri percorsi dai dipendenti;

- Copertura per Infortuni: retribuzioni dei dipendenti e militi polstrada e numero componenti organi societari;
- Copertura assicurativa della Responsabilità derivante dall'esercizio delle attività istituzionale: ricavi da pedaggi autostradali.

Le aliquote provvigionali derivanti dal contratto di brokeraggio assicurativo attualmente in essere ed applicate alle compagnie di assicurazione i cui contratti scadono il 30.06.12, sono le seguenti:

- 7% sulle polizze diverse da quella RC auto;
- 4% sulla polizza RC auto.

L'aggiudicatario del servizio di brokeraggio in oggetto dovrà, pertanto, adeguarsi all'applicazione delle percentuali di cui sopra fino alla scadenza dei suddetti contratti.

#### **Art. 5 - Pagamento dei premi assicurativi**

Il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi, a partire dalla data di inizio del servizio di brokeraggio in oggetto, avverrà esclusivamente per il tramite dell'aggiudicatario, il quale si impegna e si obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto della Società, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa.

Il pagamento dei premi dovuti all'assicuratore verrà effettuato dalla Società al broker a seguito della trasmissione da parte di quest'ultimo, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del termine indicato nella polizza per il pagamento del premio, del carico contabile, al quale andrà allegato il documento contrattuale con la relativa specifica dell'importo dovuto e la conferma dell'avvenuta verifica della correttezza dello stesso.

La corresponsione al broker ha valore liberatorio per la stessa e concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 c.c..

Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a far rilasciare alla Società le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative in originale e debitamente quietanzate che trasmetterà alla Società.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazione entro i termini indicati nelle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

#### **Art. 6 - Obblighi delle parti**

**Il broker** si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

1. osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio al fine di garantire la completezza e la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase, nonché svolgere il servizio secondo quanto dettagliato nel presente capitolato;
2. assumersi tutte le spese ed oneri accessori connessi e derivanti dall'espletamento del servizio, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso;
3. assumersi ogni responsabilità relativa al risarcimento dei danni subiti dalla Società dovuti a propri errori, omissioni e negligenze, tenuto conto della natura dell'incarico;
4. prima della stipulazione del contratto, il broker deve dimostrare di aver contratto polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza, depositata presso l'ISVAP, deve essere mantenuta per tutta la durata dell'incarico e deve avere un massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00.-.
5. proporre alla Società tutte quelle polizze assicurative imposte dalla legge, dai C.C.N.L. e da qualsiasi altra fonte normativa
6. nominare, almeno dieci giorni prima della data di effettiva decorrenza del servizio, il Responsabile dell'incarico ed almeno un referente per la Società, nonché comunicare i numeri telefonici, telefax, mail e quant'altro possa essere utile. Nel caso di sostituzione del Responsabile o del/i referente/i, dovrà essere data notizia scritta entro cinque giorni dalla sostituzione. L'eventuale sostituto dovrà possedere i requisiti e l'esperienza professionale almeno pari a quella del soggetto sostituito, compresa l'iscrizione all'albo degli intermediari (art. 109, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.;
7. l'aggiudicatario è responsabile di accertate carenze delle prestazioni dovute anche qualora non si siano rilevate in vigenza del contratto, ma vengano accertate in seguito, ed è tenuto a risarcire la Società degli eventuali danni subiti;

8. garantire la presenza di proprio personale qualificato, al massimo entro 15 giorni dall'affidamento del presente servizio di brokeraggio, anche in pendenza della stipula del relativo atto contrattuale, presso gli uffici della Società cinque giorni lavorativi per tre ore consecutive al giorno, a far data dall'aggiudicazione del presente servizio di brokeraggio, al fine della trattazione e della risoluzione di questioni e casi specifici.

**La S.p.A. Autovie Venete** si impegna ai seguenti obblighi:

1. Non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker;
2. Inserire in ciascun Capitolato Speciale relativo alla stipula di polizze assicurative la percentuale della provvigione da riconoscere al broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione.
3. Comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell'Ente.

Restano di esclusiva competenza della Società:

1. la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker;
2. la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
3. le modalità di scelta del contraente, l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati di polizza da utilizzare per gli appalti, delle coperture assicurative da attivare;
4. la sottoscrizione di tutti gli atti e contratti;
5. la facoltà di recedere, dal contratto di brokeraggio, con le modalità previste dall'art. 3 del presente capitolato.

#### **Art. 7 – Garanzie**

A corredo dell'offerta i soggetti partecipanti dovranno fornire apposita garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto di appalto per fatto dell'aggiudicatario, pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto.

Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire apposita garanzia definitiva, in applicazione dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., a titolo di garanzia del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, pari al 10% del valore contrattuale indicato al punto II.2.1 del bando e della misura percentuale della provvigione riconosciuta al broker aggiudicatario.

Detta garanzia prevista con le modalità di cui all'art. 75 comma 3 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

#### **Art. 8 - Stipula del contratto**

L'impresa aggiudicataria si impegna a stipulare il contratto, mediante scrittura privata, entro il termine di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. A tale scopo si impegna inoltre a presentare in tempo utile la documentazione necessaria a seguito di espressa richiesta da parte del competente ufficio.

Ove il termine di cui sopra non venga rispettato, senza giustificato motivo, la Società può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione.

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa contraente.

L'aggiudicatario sarà tenuto a presentare, il certificato di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005 la polizza di assicurazione RC professionale depositata presso l'ISVAP, ed eventuali altri documenti che si rilevassero necessari alla Società appaltante per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, non acquisibili direttamente dalla stessa.

#### **Art. 9 - Risoluzione del contratto**

La S.p.A. Autovie Venete si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente, ex art. 1373 c.c., il contratto in qualunque momento, previo preavviso al broker da formalizzare tre mesi prima, senza alcuna applicazione di penali a suo carico, fatto salvo ogni altro eventuale atto che si rendesse necessario a tutela del pubblico interesse. Si riserva altresì di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso, con le modalità ritenute opportune.

Ai sensi dell'art. 1453 e 1456 c.c., in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determina la risoluzione automatica del contratto e la totale escussione della cauzione definitiva, anche in assenza di danno, l'inadempimento da parte dell'aggiudicatario nel fornire il servizio in conformità anche ad una sola delle condizioni riportate nel presente capitolato e nell'offerta.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione di diritto il contratto, art. 1456 c.c., in caso di radiazione o cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. N. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni private);

In caso di risoluzione all'aggiudicatario sono addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

In caso di risoluzione anticipata del contratto e qualora la Società ne faccia richiesta, l'aggiudicatario dovrà garantire la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto, per un periodo massimo di 180 giorni e non inferiore a 45 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo broker.

E' facoltà altresì della Società affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

### Art. 10 - Applicazione penali

In caso di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali previste dal presente capitolato ovvero nell'offerta presentata in sede di gara, ove tale inadempimento non comporti la risoluzione ai sensi del precedente art. 9, la Società, accertate le stesse, comunicherà all'aggiudicatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata tramite telefax, l'applicazione, a far data dal giorno successivo a quello in cui l'aggiudicatario ha ricevuto la comunicazione, delle seguenti penali, da corrispondere sul conto bancario indicato nella comunicazione stessa:

Obblighi	Penale giornaliera
predisposizione di adeguata informativa ai dipendenti, attraverso appositi ed adeguati strumenti, sul complesso delle polizze, concernenti i medesimi, evidenziandone sinteticamente termini e condizioni, da effettuare entro 30 giorni dall'affidamento delle polizze assicurative in scadenza al 30.06.12;	€60,00 per ogni giorno di ritardo
predisposizione di un report mensile sull'andamento dei sinistri, corredato da valutazioni tecniche e proposte anche con la segnalazione di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione degli eventi dannosi, da consegnare alla Società entro la prima settimana di ogni mese;	€80,00 per ogni giorno di ritardo
predisposizione di un rapporto annuale che, in relazione agli elementi principali del programma assicurativo, evidenzi gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine, da consegnare alla Società entro 30 giorni da ogni scadenza annuale intermedia del presente servizio di brokeraggio;	€80,00 per ogni giorno di ritardo
studio ed analisi della normativa di settore e dei contratti collettivi nazionali di lavoro al fine di individuare eventuali obblighi assicurativi della Società, con consegna del relativo elaborato entro 60 giorni dall'affidamento del presente servizio di brokeraggio;	€60,00 per ogni giorno di ritardo
nominare, almeno dieci giorni prima della data di effettiva decorrenza del servizio, il Responsabile dell'incarico ed almeno un referente per la Società, nonché comunicare i numeri telefonici, telefax, mail e quant'altro possa essere utile. Nel caso di sostituzione del responsabile o del/i referente/i, dovrà essere data notizia scritta entro 5 giorni dalla sostituzione;	€60,00 per ogni giorno di ritardo da calcolarsi dalla data di decorrenza del servizio di brokeraggio
garantire la presenza di proprio personale qualificato, al massimo entro 15 giorni dall'affidamento del presente servizio di brokeraggio, anche in pendenza della stipula	€100,00 per ogni giorno di ritardo

del relativo atto contrattuale, presso gli uffici della Società cinque giorni lavorativi per almeno tre ore consecutive al giorno, a far data dall'aggiudicazione del presente servizio di brokeraggio, al fine della trattazione e della risoluzione di questioni e casi specifici	
Il pagamento dei premi dovuti all'assicuratore verrà effettuato dalla Società al broker a seguito della trasmissione da parte di quest'ultimo, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del termine indicato nella polizza per il pagamento del premio, del carico contabile, al quale andrà allegato il documento contrattuale con la relativa specifica dell'importo dovuto e la conferma dell'avvenuta verifica della correttezza dello stesso.	€60,00 per ogni giorno di ritardo

Qualora, a seguito della contestazione da parte della Società, l'aggiudicatario dimostri entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento del telefax della Società di cui sopra che il ritardo non è imputabile allo stesso, la relativa penale sarà disapplicata.

Per ogni giorno di ritardo nel pagamento della penale applicata dalla Società, l'aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere l'importo di €100,00.-.

A tal proposito, S.p.A. Autovie Venete si riserva la facoltà di effettuare semestralmente, ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 312 e ss. Del D.P.R. 207/2010, attività di verifica di conformità, al fine di certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite in conformità e nel rispetto delle condizioni, delle modalità, dei termini e delle prescrizioni dell'appalto in oggetto.

#### **Art. 11 - Subappalto e cessione del contratto**

Per la particolare tipologia delle prestazioni inerenti il servizio di brokeraggio assicurativo, è vietata ogni forma di subappalto e ogni forma di cessione, anche parziale, del contratto.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto è risolto di diritto.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

#### **Art. 12 - Cauzione definitiva**

L'aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva nelle modalità previste dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione del servizio, con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, la polizza fideiussoria bancaria o polizza fideiussoria queste dovrà essere incondizionata, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e sua operatività, entro 15 giorni dalla richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

La mancata prestazione della cauzione comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

La cauzione definitiva sarà svincolata dopo 180 giorni dalla scadenza del periodo di valenza contrattuale.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione definitiva, il broker è obbligato a reintegrare l'importo originario della somma garantita entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione e, ove ciò non avvenga entro i termini previsti, la Società avrà facoltà di recedere dal contratto, con le conseguenze previste per i casi di recesso dal presente Capitolato Speciale.

#### **Art. 13 - Foro Competente**

Il foro del Tribunale di Trieste è competente per le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto.

#### **Art. 14 - Trattamento dei dati personali**

In ottemperanza al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati raccolti in occasione della gara d'appalto della gara d'appalto di cui al presente Capitolato verranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della stessa. Il trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità previste dall'art. 11 D.Lgs. 196/2006.

#### **Art. 15 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale si fa rinvio alla legislazione vigente ed in modo particolare in materia di appalti pubblici di servizi di cui al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché al D. Lgs. 209/2005 ed alle norme presenti nell'ordinamento.